

Nuove regole per la pensione

Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici

La nuova disciplina si applica a decorrere dall'anno 2011: le nuove decorrenze riguardano esclusivamente coloro che raggiungeranno i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le "finestre di accesso" al pensionamento. Le nuove disposizioni non si applicano a tutte le categorie di lavoratori pensionandi e risulta, quindi, opportuna una verifica della tipologia di pensione alla quale si ha diritto.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti interessati dalle modifiche conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia secondo quanto segue:

- ➔ coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, **trascorsi dodici mesi** dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;
- ➔ coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata, **trascorsi diciotto mesi** dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

I trattamenti in parola decorrono **dal primo giorno del mese successivo** allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi.

I trattamenti pensionistici a carico della gestione separata seguono la disciplina in materia di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l'iscrizione o non iscrizione, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane in ogni caso soggetto alla **cessazione del rapporto di lavoro** dipendente alla data di decorrenza della pensione.

Limitatamente al sistema delle decorrenze, **non è operante la salvaguardia** in favore dei lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004 (termine esteso al 20 luglio 2007), siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria: detti lavoratori potranno beneficiare del previgente sistema delle decorrenze solo qualora la contribuzione volontaria accreditata consenta loro di raggiungere entro il 2010 i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità.

Continuano invece ad applicarsi le disposizioni previgenti nei confronti dei lavoratori:

- dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo);
- per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età;
- che, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e nei limiti del numero di 10.000 beneficiari, siano:
 - collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010; pertanto eventuali sospensioni della percezione dell'indennità di mobilità successive a tale data non possono

Nuove regole per la pensione

essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento);

- collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- titolari al 31 maggio 2010 di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla **totalizzazione** si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

La nuova disposizione in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione trova applicazione con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La nuova disciplina relativa alle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità trova applicazione anche nei confronti degli **iscritti ai Fondi** Volo, Dazio, Ferrovie dello Stato e ai soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Marittimi, Autoferrotranvieri, nonché nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi – Gas, Esattoriali, Porto di Genova e Trieste – in quanto assicurati nell'AGO: **l'unica eccezione** riguarda gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Verifica dei dati reddituali

In merito alle verifiche delle situazioni reddituali che incidono sulle prestazioni collegate al reddito, sono state introdotte novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali; pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:

- ✓ dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nello stesso anno;
- ✓ dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.

A seguito delle modifiche normative, il diritto alle prestazioni collegate al reddito, da corrisponderci dal 1° giugno 2010, deve essere valutato in applicazione delle richiamate novità. Le sedi Inps provvederanno ad effettuare specifici controlli e a revocare eventuali prestazioni indebite.

Modifiche normative hanno interessato anche le modalità di presentazione del Red da parte dei pensionati e gli effetti dell'omessa presentazione, nonché il provvedimento di sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non dichiarino né all'Amministrazione Finanziaria né all'Inps i propri redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in godimento.

Sul punto l'Inps si è riservato di fornire istruzioni applicative a seguito del provvedimento da adottarsi, con il quale l'Istituto definirà i tempi e le modalità del procedimento di comunicazione.

Invalidità civile

➤ **Rettifica di prestazioni di invalidità in caso di errore:** l'istituto della rettifica, già previsto per le prestazioni Inail, è stato esteso all'invalidità civile e all'invalidità a carattere previdenziale, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale. Nel caso in cui siano state rimosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Le disposizioni si applicano sia alle prestazioni di invalidità, cecità e sordità civile, *handicap* e disabilità, sia alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'Istituto.

Nuove regole per la pensione

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'applicazione degli ulteriori strumenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di revisioni, controlli e verifiche sulle prestazioni in argomento.

➤ **Responsabilità dei medici:** fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestino falsamente uno stato di malattia o di *handicap*, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni che prevedono la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400,00 a 1.600,00 euro. Il medico, oltre alla responsabilità penale e disciplinare e alle relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione. Al medico sono altresì estese la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo e, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o, se convenzionato, con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.

Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi e il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.

➤ **Verifiche straordinarie:** per il triennio 2010-2012 l'Inps effettua, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

Versamenti dilazionati per pensionati a basso reddito

Gli interventi sono indirizzati a dilazionare determinati versamenti rendendoli meno onerosi per pensionati con reddito da pensione inferiore ai 18 mila euro.

Qualora in fase di determinazione dei **conguagli fiscali** di fine anno risulti un debito di imposta superiore a 100,00 euro, l'Ente Previdenziale effettuerà il recupero non più fino al mese di febbraio, ma in undici mesi, ossia fino al mese di novembre dell'anno successivo senza applicare alcun interesse.

Per quanto riguarda il **canone Rai** il pensionato deve presentare domanda all'Ente Previdenziale **entro il 15 novembre**, al fine di permettere l'effettuazione della trattenuta dal mese di gennaio fino al mese di novembre: l'Ente Previdenziale provvederà mensilmente ad effettuare il versamento delle somme trattenute secondo le modalità che saranno indicate con un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Le suddette rateizzazioni potranno avere la prima applicazione **da gennaio 2011**.

Ricongiunzioni a titolo oneroso

Con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, l'operazione di **ricongiunzione** nel FPLD dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'AGO avverrà a titolo oneroso, conformemente alle disposizioni per la ricongiunzione nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART/COM e CD/CM.